

# **TI\_GERICHTE 80.2023.108 vom 3. Mai 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2023.108](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.108)

FR: TI\_GERICHTE 80.2023.108 du 3 mai 2023

IT: TI\_GERICHTE 80.2023.108 del 3 maggio 2023

## **Regeste**

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: gestione di alpeggio, nessuna contabilità, mancata collaborazione, valutazione del reddito,

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Preliminarmente, l'insorgente lamenta le modalità con cui si è svolta l'audizione tenutasi durante la procedura di reclamo. L'autorità avrebbe infatti proceduto ad una "verbalizzazione dai contenuti unilaterali", al punto che egli avrebbe sottoscritto il verbale "senza mai dividerlo unicamente a causa del fatto di esser [s] i sentito sotto pressione psicologica". Mentre il funzionario del fisco "pretendeva una contabilità precisa", egli avrebbe invocato "un ragionevole uso del buon senso".

### **E. 1.2**

Per gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Anche i proventi di un'attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito imponibile, in virtù della clausola generale ( Reich/Weidmann in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

### **E. 1.3**

Per l'imposta cantonale, l'art. 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2020, prevede che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente debbano allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato), per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a ) e gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b ). Per l'imposta federale diretta, l'art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche debbano allegare alla dichiarazione: a) i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o b) in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale. Le esigenze alle quali devono rispondere i documenti contabili richiesti dall'art. 125 cpv. 2 LIFD dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di attività e dall'ampiezza di quest'ultima. In ogni caso, devono essere idonee a garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza legate all'attività lucrativa indipendente e devono

poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali (sentenze TF 2C\_189/2016 del 13.2.2017 consid. 6.4.4.; 2C\_87/2015 del 23.10.2015 consid. 6.5.)

#### **E. 1.4**

Nel caso in discussione, è lo stesso ricorrente a riconoscere di non aver mai presentato documenti contabili idonei al garantire un accertamento affidabile del reddito dell'attività indipendente. L'autorità fiscale è dunque stata costretta procedere ad una valutazione del reddito di quest'ultima. Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, infatti, l'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. L'autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d'ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo (obbligo di motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con la decisione del 27 maggio 2021, l'autorità di tassazione ha infatti notificato al ricorrente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l'obbligo di effettuare indagini d'ufficio, nell'intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d'ufficio non impedisce tuttavia all'autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all'onere della prova (sentenza TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006 consid. 3).

#### **E. 1.5**

Prima di notificargli la decisione impugnata, l'autorità di tassazione ha convocato il contribuente, per informarlo dei risultati delle indagini condotte dapprima presso l'Ufficio dell'agricoltura e poi presso l'Ufficio delle imposte alla fonte. Al ricorrente è stato altresì ricordato che ha “ sempre e solo comprovato unicamente le spese ” sopportate personalmente, “ i sussidi agricoli ed i sussidi di lavorazione latte ”, mentre non ha mai prodotto alcun rendiconto riguardante i ricavi relativi alla vendita del formaggio né i giustificativi delle spese sostenute dal suo impiegato \_\_\_\_\_. Ha poi indicato i ricavi e i costi che sarebbero stati presi in considerazione nella decisione dopo reclamo, “ in quanto il Sig. RI 1 non [era] in grado di presentare altra documentazione ”. Al ricorrente è stata offerta l'opportunità di esprimersi durante l'audizione ed ha successivamente preso posizione con un messaggio di posta elettronica, menzionando altri costi aziendali, senza però provarli. In queste circostanze, la sua affermazione di non aver condiviso i contenuti del verbale da lui stesso firmato è difficilmente comprensibile. Lo scopo dell'audizione era manifestamente quello di informarlo in merito alle risultanze delle informazioni raccolte e di consentirgli di prendere posizione, garantendo in tal modo il diritto di essere sentito. In ogni caso, il ricorrente è stato sentito anche in sede di udienza davanti alla Camera di diritto tributario, dove ha potuto nuovamente ribadire la propria posizione. Quanto al fatto che il funzionario del fisco cantonale abbia preteso la presentazione di una “contabilità precisa”, come si è poc'anzi ricordato, non si trattava di una richiesta arbitraria bensì di un obbligo legale cui il ricorrente era tenuto. 2. 2.1. Nel merito, il ricorrente contesta l'ammontare del reddito da lui conseguito con la gestione degli alpeggi in Val \_\_\_\_\_, che per l'RS 1 si attesterebbe a “prudenziali” fr. 45'000.■, mentre il ricorrente vorrebbe ricondurre a fr. 8'000.■ o tutt'al più a fr. 14'000.■. 2.2. Con la sentenza del 1° febbraio 2022, con cui ha annullato la prima decisione su reclamo (CDT n.

80.2021.271/272), la Camera di diritto tributario ha invitato il ricorrente a “ produrre documentazione precisa che consent [isse] di quantificare correttamente le spese sostenute e conseguentemente il reddito da attività lucrativa accessoria indipendente ” (consid. 4.5). La documentazione non è tuttavia stata presentata. L’ autorità di tassazione ha ripreso quindi la procedura di tassazione. Dapprima ha richiesto invano una verifica dell’ attività del contribuente all’ Ispettorato fiscale ed in seguito contattava la Sezione dell’ agricoltura (Ufficio dei pagamenti diretti) e l’ Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo. Dagli accertamenti esperiti è emerso che, nel 2020, il ricorrente ■ nella sua qualità di gestore dell’ Alpe \_\_\_\_\_ (azienda agricola no. \_\_\_\_\_; citata pure dal ricorrente nell’ email del 16 marzo 2023) ■ aveva beneficiato di pagamenti diretti, tra cui i contributi d’ estivazione, in ragione di fr. 33’953.10. Inoltre, in qualità di datore di lavoro, il ricorrente aveva trattenuto l’ imposta alla fonte al signor \_\_\_\_\_ su di un salario (in contanti e in natura; v. attestato-ricevuta, Modulo 4A) di fr. 12’000.■ per tre mesi. Nel corso dell’ audizione dinanzi all’ Ufficio di tassazione è poi emerso che il ricorrente aveva incassato, oltre ai sussidi diretti poc’ anzi menzionati, anche fr. 9’000.■ di sussidi per la lavorazione del latte e che i ricavi si aggiravano attorno ai fr. 109’000.■ per circa 800 forme di formaggio. L’ Ufficio di tassazione confermava all’ insorgente che “ dalla documentazione presentata attualmente risulta [va] no circa Fr. 35’000.■ di spese pagate direttamente ”. Altri costi, non comprovati, sarebbero stati pagati “ direttamente dal Signor \_\_\_\_\_ ” (che l’ insorgente indicava in costi del personale di circa fr. 30’000.■, cui si aggiungevano i costi per il \_\_\_\_\_ [fr. 12’000.■]; il “ fitto bestiame ” era di circa fr. 15’000.■, mentre non era “ in grado di quantificare il vitto del [...] personale ”). Gli accertamenti in questione hanno permesso all’ autorità di tassazione di ricostruire l’ utile dell’ attività aziendale, giungendo al “ reddito netto da attività indipendente [...] di ... ] Fr. 45’000.■ esposti alla cifra 2.2 ” della decisione impugnata. 2.3. Con il ricorso, l’ insorgente contesta la valutazione dell’ RS 1. Ora, riprendendo proprio le indicazioni fornite dal ricorrente nel suo gravame, si ottiene un utile addirittura leggermente superiore a quanto accertato dall’ RS 1. Infatti, ignorando l’ arbitraria suddivisione dei ricavi in ricavi da vendita di latticini e sussidi dell’ ente pubblico e considerando i costi fatti valere, sebbene non comprovati, il calcolo che ne deriva è il seguente: Costi Ricavi sopportati da RI 1 Costi amministrativi e fissi (AVS, affitto, IFo, elicottero, ecc.) 10’296 Ricavi da vendita formaggio, ricotta e burro 100’000 Pagamenti diretti 40’000 Parte della produzione (pagamento in natura a RI 1) 3’000 sopportati da \_\_\_\_\_ Costi variabili 3’000 Indennità proprietari di bestiame 16’000 Salario e vitto personale 50’800 Materiale vario 9’500 Totale 89’596 Totale 143’000 Utile 53’404 A tal proposito, il ricorrente afferma che l’ utile ricavato dalla vendita del formaggio, che secondo il suo calcolo, che esclude i sussidi versati dall’ ente pubblico, ammonta a fr. 7’404.■, sarebbe stato incassato direttamente da \_\_\_\_\_. Quand’ anche vi fosse stata questa ripartizione dell’ utile, l’ insorgente avrebbe comunque dovuto dichiarare fr. 46’000.■ quale reddito da attività indipendente accessoria, importo che non si discosta di molto da quanto prudenzialmente stimato dall’ RS 1 sulla base di ricavi maggiori (fr. 109’000.■). Nella sua opinabile suddivisione dei conti nella parte relativa alla vendita del formaggio e nella parte relativa ai sussidi, il ricorrente propone nuovamente spese per fr. 35’000.■ e per fr. 10’296.■ quali “ altre spese aziendali generali ”, concernenti in particolare l’ ufficio presso il domicilio della moglie e la relativa attrezzatura, il collegamento internet e telefonico ed infine i costi per gli autoveicoli e i trasporti. Così calcolando, l’ insorgente riesce a stabilire il reddito netto dell’ attività accessoria in fr. 8’000.■. Tuttavia non tiene (volutamente) conto che l’ utile dell’ azienda

agricola di cui è titolare include già sia i ricavi sia i costi appena menzionati. 2.4. Si ricorda che il ricorrente non è uno sprovveduto in materia contabile, avendo lavorato per la Sezione delle finanze, i cui compiti principali poggiano appunto sulla tenuta della contabilità per tutta l'Amministrazione cantonale. Il ricorrente non ha tenuto la contabilità semplificata richiesta dall'art. 957 cpv. 2 CO in relazione agli articoli 199 cpv. 2 lett. a LT e 125 cpv. 2 lett. b LT né ha compilato il Modulo 10 (Questionario complementare per gli indipendenti senza contabilità), il cui risultato avrebbe dovuto essere riportato "alla cifra 2 della dichiarazione d'imposta". Allibrando i costi, dapprima a carico della propria azienda e poi a suo carico, li computa due volte, diminuendo volutamente il reddito aziendale da dichiarare. E, anche in questo caso, non produce alcun giustificativo riguardo alle sue entrate provenienti dalla vendita dei prodotti caseari. Trattandosi di un'azienda agricola, con 39 tra vacche, manze, manzette e torelli, oltre a 127 tra capre, becchi e giovani caprini, avrebbe dovuto sottostare all'obbligo della contabilità semplificata, basata sulle distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale ed ai prelievi e agli apporti privati. Verosimilmente, tale contabilità esiste. Il contribuente conosce perfettamente le cifre di cui si sta discutendo. Semplicemente, non vuole presentarla all'autorità fiscale.

2.5. Non presentando alcuna documentazione relativa alla sua attività lucrativa indipendente, il ricorrente ha crassamente violato l'obbligo di collaborazione a suo carico ed ha obbligato l'autorità di tassazione ad eseguire una valutazione, che alla fine non si è rivelata "pressapochista", come vorrebbe far intendere, bensì fin troppo prudentiale e accondiscendente. Di più, non portando alcun giustificativo a sostegno dei costi sopportati e, men che meno, dei ricavi di cui ha beneficiato dalla vendita del formaggio prodotto dalla sua azienda, l'insorgente ha violato in particolare gli obblighi che gli spettano secondo gli articoli 199 cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD. Si noti che l'autorità di tassazione avrebbe potuto infliggergli una multa conformemente agli articoli 257 cpv. 1 lett. a LT e 174 cpv. 1 lett. a LIFD, per la violazione degli obblighi procedurali. La valutazione dell'Ufficio di tassazione – nonostante abbia accettato tutta una serie di costi non comprovati – si giustifica anche in funzione delle cifre emerse durante l'audizione, nell'email del giorno successivo e nell'atto di ricorso. Tanto è vero che il ricorrente giunge ad un utile di poco più elevato. Pertanto, l'operato dell'RS 1 che, senza procedere ad una tassazione d'ufficio parziale, ha stabilito l'utile aziendale prudenzialmente in fr. 45'000.■ merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.

3. Di conseguenza, il ricorso è respinto. Visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'100.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La cancelliera:

#### **E. 4**

a ediz., Basilea 2022, n. 27 ad art. 16 LIFD; Noël in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 4 a ediz., Zurigo 2023, n. 36 ad art. 16 LIFD). Secondo l'art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra d'affari di almeno fr. 500'000.■ devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d'affari annua di almeno fr. 500'000.■ devono per contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del

patrimonio (c.d. contabilità semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti, conformemente all'art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell'impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO). Se tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde all'utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore del contribuente (sentenza TF 2C\_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.